

113.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4208	(Modificazioni apportate in sede di conversione)	4179
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	4207	(Articoli del relativo decreto-legge)	4181
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	4207	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4188
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	4207	Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documento)	4208
Disegno di legge di conversione S. 1545 (Approvato dal Senato) n. 2811: (Articolo unico)	4179	Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 10 dicembre 1996	4207
		Nomine ministeriali (Comunicazioni)	4208
		Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4207
		ERRATA CORRIGE	4208

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1545. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE
1996, N. 552, RECANTE INTERVENTI URGENTI NEI SETTORI
AGRICOLI E FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA PER IL 1996
(APPROVATO DAL SENATO) (2811)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 518, 31 gennaio 1996, n. 41, 2 aprile 1996, n. 182, e 3 giugno 1996, n. 302.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 552

All'articolo 3:

al comma 2, capoverso 12-bis, secondo periodo, le parole: « entro il giorno 20 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'ultimo giorno »;

al comma 3, le parole: « entro il 30 settembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio 1997 »;

al comma 4, dopo le parole: « l'AIMA adotta » sono inserite le seguenti: « a partire dal 1° gennaio 1997 »;

al comma 5, le parole: « almeno il 50 per cento dei quantitativi sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza » sono sostituite dalle seguenti: « i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza »; alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate »; e dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta. »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale. »;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Il termine per la iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le camere di commercio,

industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 31 dicembre 1996.

6-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si può provvedere d'ufficio su iniziativa dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura ».

All'articolo 4, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.

1-quater. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome." ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « da destinare » è inserita la seguente: « prevalentemente »; le parole: « in uffici statali » sono sostituite dalle seguenti: « in uffici delle amministrazioni o degli enti di cui al presente comma »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della Federconsorzi, assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 29 settembre

1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche predette si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « iniziale » è soppressa; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « entro il 15 maggio 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1996 »;

al comma 7, le parole: « 15 maggio 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1996 ».

All'articolo 9:

al comma 5, le parole: « , che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, » sono sostituite dalle seguenti: « non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro e »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-bis. A decorrere dal 1997 il fermo biologico è effettuato senza sovrapposizione dei periodi, sentite le associazioni di categoria e avvalendosi della consulenza degli organismi scientifici pubblici ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. - (Smaltimento dei residui di lavorazione). — 1. I titolari di impianti di lavorazione dell'industria ittico-conserviera, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare domanda

di autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione nelle acque marine, ovvero nelle pubbliche fogne che abbiano come unico e diretto recettore il mare, secondo le modalità indicate dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, in materia di scarichi di frantoi oleari.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni, a condizione che gli impianti di lavorazione ittico-conserviera applichino ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti organici in misura non inferiore al 50 per cento e che siano rispettati i limiti per sostanze tossiche persistenti bioaccumulabili, di cui alla delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale emanata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei residui nelle acque marine nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 1998.

5. Per gli scarichi e gli insediamenti ittico-conservieri che recapitano in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto recettore il mare, limitatamente ai parametri "cloruri e solfati" possono essere prescritti, da parte delle autorità competenti, limiti anche in deroga alle tabelle A e C della citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.

6. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 che non osservano gli obblighi e

le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti)

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002.

2. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari a lire 90.000

milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550 e 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1996.

ARTICOLO 2.

*(Regime comunitario
di produzione lattiera)*

1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, l'AIMA pubblica entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.

3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della provincia autonoma. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

ARTICOLO 3.

*(Modifiche alla legge 26 novembre 1992,
n. 468, e altre disposizioni)*

1. Il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«12-bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle

somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresì una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonché alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro il giorno 20 del mese successivo».

3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 30 settembre 1996 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale.

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale.

5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che almeno il 50 per cento dei quantitativi sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero

delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268, CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta. 6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.

ARTICOLO 4.

(Differimento del termine per la cessione della quota latte)

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

2. Per il periodo 1996-1997, l'AIMA pubblica gli appositi bollettini di aggiornamento dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti entro il 30 settembre 1996.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi).

1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194

unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data del 9 maggio 1996, da destinare in uffici statali situati nelle regioni del centro-nord Italia.

2. Ai fini delle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti interessati e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1993.

3. L'idoneità a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.

4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze del personale rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1997.

5. Il trattamento economico spettante è quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 6. Il personale interessato di cui al comma 1 è iscritto, a domanda da presentare entro il 15 maggio 1996 al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura. Il costo del personale utilizzato per le esigenze della liquidazione è a carico della proce-

dura stessa. 7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 15 maggio 1996.

8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente.

9. Agli oneri previsti dai commi 4 e 8, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario).

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni co-

muni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'AIMA, dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato alla concessione all'AIMA, delle anticipazioni di tesoreria necessarie alla stessa per effettuare i pagamenti degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.

ARTICOLO 7.

(Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC).

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, ed al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 95 miliardi per l'anno 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 95 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Per l'anno 1996, la somma prevista al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

(Produzione agricola con metodo biologico)

1. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal seguente:

« 3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi ».

ARTICOLO 9.

(Fermo biologico della pesca nel 1996).

1. Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.

4. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

5. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti dalla vigente normativa.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonché quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 39.585 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei Fondi di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 10.

(Abrogazione).

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLE

(previste dall'articolo 9, comma 3)

ECU 2.082,67

TABELLA A

(navi inferiori a 24 metri)

T.S.L.	Lire
0 < 25	1.874.403 + 423.615 x a
25 < 50	12.464.780 + 402.997 x a
50 < 70	22.539.696 + 328.021 x a
70 < 100	29.100.107 + 292.407 x a
100 < 200	37.872.313 + 256.793 x a
200 < 300	63.551.634 + 221.180 x a
300 < 500	85.669.589 + 192.126 x a
500 < 1.000	124.094.851 + 164.947 x a

a = differenza della stazza, arrotondata all'unità inferiore, rispetto al minimo previsto dall'intervallo di classe di stazza.

TABELLA B

(navi superiori a 24 metri)
reg. CE 1624/95 del Consiglio

Categorie di navi classificate in base alla stazza (T.S.L.)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (in ecu)
0 < 10	5,2 /TSL + 20
10 < 25	4,3 /TSL + 30
25 < 50	3,2 /TSL + 55
50 < 100	2,5 /TSL + 90
100 < 250	2,0 /TSL + 140
250 < 500	1,5 /TSL + 265
500 < 1.500	1,1 /TSL + 465
1.500 < 2.500	0,9 /TSL + 765
2.500 e oltre	0,67/TSL + 1340

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Contributi al settore degli allevamenti bovini da latte).

1. Per assicurare il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti bovini da latte sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1996, dell'importo di 90.000 milioni quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, e di lire 500 milioni all'Ente irriguo umbro-toscana.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550, 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996.

1. 2.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è soppresso.

1. 3.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti).

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Per assicurare il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti bovini da latte e per favorire il riordino delle funzioni degli enti irrigui sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1996, rispettivamente, dell'importo di 89.500 milioni quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui

produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, e di lire 500 milioni all'Ente irriguo umbro-toscano.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550, 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996.

1. 4.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2002 con le seguenti: al 31 dicembre 1996.

1. 5.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La gestione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione per l'agricoltura è affidata alle regioni.

1. 6.

Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Poli Bortone.

Sopprimere il comma 2.

1. 7.

Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Poli Bortone.

Al comma 2, sostituire le parole: necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di

ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni con le seguenti: di adduzione.

1. 8.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 3, sopprimere le parole da: di cui 500 milioni fino alla fine del comma.

1. 9.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 4, sostituire le parole: 2 e 3 con le seguenti: precedenti.

1. 10.

Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Poli Bortone.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di assegnazione di tali importi devono essere stabiliti dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n.491.

1. 11.

Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Poli Bortone.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* 2. 1.

Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Poli Bortone.

Sopprimerlo.

* 2. 2.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. La legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata.

2. L'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato.

3. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.

4. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere emanate disposizioni intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione.

2. 3.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere emanate disposizioni intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime

delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione.

2. 4.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.

2. 5.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.

2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e

forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale.

4. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome di Bolzano e Trento negli adempimenti di cui al comma 3 o, comunque, dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla scadenza di cui allo stesso comma 3, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, delega l'AIMA ad adottare in via sostitutiva le misure di intervento di cui al comma 2.

2. 6.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.

2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del

regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale.

2. 8.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare, di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da

parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

2. 25.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasson.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare, di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-1995, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-1989, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-1989. Ai produttori che, per documentate cause di

forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore.

2. 7.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasson.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

2. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

3. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, quale risulta dai bollettini di cui al comma 1.

2. 9.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasson.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. 10.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. 11.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla

produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne, è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente a quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore.

2. 24.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-1989.

2. 15.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale

dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

2. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, quale risulta dai bollettini di cui al comma 1.

3. Entro il 15 maggio di ciascun anno, i produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione o provincia autonoma ove è ubicata la loro azienda, una dichiarazione dalla quale risultano i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo interessato devono comunque inviare la dichiarazione di cui al comma 3.

2. 13.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera).

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, per i produttori medesimi, entro i termini prescritti dal predetto articolo 3, ai fini del successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro i

termini previsti dal medesimo comma 1, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Bolzano e Trento, ove hanno sede le associazioni, ai fini del successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno.

2. 14.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 1.

2. 16.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 2.

2. 17.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 3.

2. 18.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nei successivi trenta giorni con le seguenti: nei successivi sessanta giorni.

2. 19.

Caruso, Losurdo, Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Fino, Franz.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: si intende respinto con le seguenti: si intende accolto.

*** 2. 20.**

Di Nardo, Baccini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: si intende respinto con le seguenti: si intende accolto.

*** 2. 21.**

Caruso, Losurdo, Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Fino, Franz.

Sopprimere il comma 4.

2. 22.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: che non hanno, comunque valore probatorio.

2. 23.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

ART. 3.

Sopprimerlo.

*** 3. 1.**

Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Poli Bortone.

Sopprimerlo.

*** 3. 2.**

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 1.

3. 3.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: che può avvalersi fino alla fine del periodo.

3. 4.

Caruso, Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz.

Al comma 1, al capoverso, lettera c), sopprimere le parole: , e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93.

3. 5.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 2.

3. 6.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 3.

3. 7.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: redatti dall'AIMA con le seguenti: redatti dalle regioni e dalle province autonome.

3. 8.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 4.

3. 9.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 4, dopo le parole: di cui è titolare aggiungere le seguenti: non superiore a quella determinata dal prezzo del latte all'atto della cessione per la quantità della produzione ceduta.

3. 10.

Caruso, Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz.

Al comma 4, sostituire le parole: nella riserva nazionale con le seguenti: in riserve regionali appositamente costituite.

3. 11.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

3. 14.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

3. 15.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-0bis). produttori ubicati nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE 2081/93.

3. 16.

Nuccio Carrara, Poli Bortone, Caruso, Losurdo, Fino.

Sopprimere il comma 6.

3. 17.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 6, sostituire le parole: del programma con le seguenti: dei programmi delle regioni e delle province autonome.

3. 18.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 9 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la parte inerente il settore agricolo, sono abrogate.

3. 20.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, inerente il settore agricolo, sono prorogate al 30 giugno 1997.

3. 21.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 delle legge 29 dicembre 1993 n. 580, inerenti il settore agricolo, sono sospese. Il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento con il quale sono riviste le norme riguardanti l'iscrizione al registro delle imprese per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici operanti nel settore dell'agricoltura, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) garantire la massima semplificazione delle procedure amministrative di iscrizione al registro delle imprese;

b) garantire il minimo impatto economico per le imprese che dovranno iscriversi al medesimo registro;

c) garantire il migliore coordinamento tra i vari enti ed organismi operanti nel settore della pubblica amministrazione a supporto dell'attività agricola, identificando un unico interlocutore a livello locale per gli operatori del settore;

d) escludere dall'obbligo di iscrizione al registro delle imprese i piccoli produttori agricoli e gli allevatori con un volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore ai 15 milioni di lire annui.

3. 22.

Anghinoni, Dozzo, Lembo Vascon.

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

6-bis. Sono esentati dall'iscrizione alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le piccole aziende agricole con un volume d'affari non superiore ai quindici milioni.

3. 19.

Caruso, Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.

Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Poli Bortone.

Sopprimere il comma 2.

4. 2.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione indicando il prezzo pattuito con il terzo, al presidente della cooperativa stessa, che procede ad informare i soci.

4. 3.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Limitatamente al periodo 1995-1996 il prelievo supplementare dovuto a

seguito della compensazione nazionale dai produttori con azienda ubicata nelle regioni la cui complessiva produzione sia stata inferiore ovvero abbia superato, nel limite del 15 per cento, la somma dei quantitativi individualmente assegnati nelle stesse regioni, è iscritto, per l'anno 1996, nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari.

4. 4.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Limitatamente al periodo 1995-1996 il prelievo supplementare dovuto a seguito della compensazione nazionale dai produttori con azienda ubicata nelle regioni la cui complessiva produzione sia stata inferiore ovvero abbia superato, nel limite del 2 per cento, la somma dei quantitativi individualmente assegnati nelle stesse regioni, è iscritto, per l'anno 1996, nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari.

4. 5.

Pittino, Bosco, Franz.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il produttore che acquisti o affitti quote per la produzione del latte acquisisce immediatamente il relativo diritto a produrre.

4. 6.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Possono acquisire o prendere in affitto quote latte aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, e di

sette tonnellate per ogni ettaro per le superfici destinate a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.

4. 7.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

2-bis. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2-ter. La stipula dei contratti di trasferimento delle quote latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni ed alle province autonome di Bolzano e Trento.

4. 8.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

2-bis. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2-ter. Il conduttore può cedere o affittare totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea

individuata dalle regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento, all'interno del rispettivo territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera *a)* devono trovarsi in aree territoriali classificate al medesimo titolo, quali zone svantaggiate e montane ai sensi della direttiva CEE 75/268 e successive modificazioni, o altre forme di classazione riconosciute dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti.

4. 9.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

2-bis. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2-ter. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle province autonome.

2-quater. I contratti di cessione o affitto delle quote latte sono immediatamente efficaci ed eseguibili.

4. 10.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 2.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 1.

5. 1.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 1, premettere le parole: Previo svolgimento di concorsi riservati per titoli ed esami.

5. 3.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: Possono essere assunti con le seguenti: Vengono assunti.

5. 4.

Di Nardo, Baccini.

Al comma 1, sostituire le parole: situati nelle regioni del centro-nord Italia con le seguenti: che presentano carenze di organico.

5. 5.

Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Poli Bortone.

Al comma 1, sostituire le parole: del centro-nord-Italia con le seguenti: di residenza delle suddette unità di personale.

5. 6.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 2.

5. 7.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ai sensi del presente decreto fino a: legge 26 novembre 1992, n. 460.

5. 8.

Fino, Caruso, Losurdo.

Sopprimere il comma 3.

5. 9.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 4.

5. 10.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 5.

5. 11.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 5, sopprimere le parole: nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.

5. 12.

Nuccio Carrara, Poli Bortone, Caruso, Losurdo, Fino.

Sopprimere il comma 6.

5. 13.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 7.

5. 14.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di 10 unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che, pur avendo presentato domanda di iscrizione al R.U.T. richiedano di utilizzare, maturandone i requisiti

entro il 31 dicembre 1997, la mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, senza presentazione di domanda da parte della procedura concorsuale della Federconsorzi.

5. 15.

Di Nardo, Baccini.

*Sopprimere il comma 8.***5. 16.**

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

*Sopprimere il comma 9.***5. 17.**

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

ART. 6.*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per corrispondere agli impegni finanziari derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché delle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento di lire 817.315.686.550, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Rispetto all'entità complessiva di tale accantonamento, fissato per l'anno 1996, in misura di 1.000 miliardi di lire, la parte residua, pari a lire 182.684.314.450 è utilizzata quale contributo per l'attuazione del

piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 1.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 miliardi con le seguenti: 817.315.686.550.

6. 2.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

La cifra residua, pari a lire 182.684.314.450, quale risulta dalla differenza tra il suddetto accantonamento di lire 1.000 miliardi e la cifra di lire 817.315.686.550 da corrispondere all'Unione europea, in base all'accordo ECOFIN del 21 ottobre 1994 e successive decisioni, è utilizzata quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.

6. 3.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: 95 miliardi con le seguenti: 182 miliardi.

7. 1.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: 95 miliardi con le seguenti: 182 miliardi.

7. 2.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le navi che esercitano la pesca con il sistema draga idraulica, ai fini della presente decreto si considerano i periodi di fermo previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1-bis, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto in ragione di 30 giorni, prendendo come riferimento il secondo mese di fermo attuato dalle imprese di pesca, durante il quale l'inattività del motopeschereccio venga attestata dall'avvenuto deposito presso l'ufficio marittimo competente dei documenti di bordo e del libretto dei carbolubrificanti;

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: all'impresa di pesca aggiungere le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis una indennità giornaliera.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole da: 82.585 milioni fino a: 39.585 milioni con le seguenti: 89.219 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 49.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 40.219 milioni.

9. 7.

Prestamburgo.

Sopprimere il comma 3.

9. 1.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 7.

9. 2.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sopprimere il comma 9.

9. 3.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 9, sostituire le parole da: sono versate in entrata fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente trasferite agli organismi pagatori di cui al comma 6 per l'adempimento di quanto di loro competenza.

9. 4.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: previo accordo con il Comitato

permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

9. 5.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Dopo il comma 9-bis aggiungere, il seguente:

9-ter. A partire dal 1° gennaio 1997, è fatto assoluto divieto di esercitare la pesca con reti di tipo spasara.

9. 6.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole da: secondo le modalità fino alla fine del comma.

9-bis. 1.

Di Nardo.

Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

1. Al fine di limitare i danni arrecati ai pescatori dal divieto di pesca disposto per le acque del lago Maggiore, a seguito del riscontro di una concentrazione di DDT in alcune specie di pesci, superiore ai limiti consentiti, ai pescatori professionisti, iscritti negli elenchi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, abilitati alla pesca professionale e operanti sul lago Maggiore, è corrisposto un indennizzo per il periodo di tempo pari alla durata del divieto di pesca, con un minimo pari a lire 24 milioni annui per ogni soggetto.

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1.

3. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 5, attestante il danno effettivamente subito in dipendenza del divieto di pesca. La domanda deve contenere l'autocertificazione dell'ammontare dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile dichiarato ai fini fiscali. Si applicano, in caso di non veridicità del reddito certificato, le sanzioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

4. per la durata del divieto di pesca disposto per le acque del lago Maggiore, i pescatori di cui al comma 1 sono esonerati dal versamento dei contributi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250.

5. All'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni, valutato in lire 1.140 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.240 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 7451 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per gli anni successivi intendendosi corrispondentemente ridotta per il triennio 1996-1989 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come quantificata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9-bis. 01.

Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

1. L'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, aggiunto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, è sostituito dal seguente:

"ART. 27-bis. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricrea-

tivo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9-bis. 03.

Chincarini.

Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

1. L'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, aggiunto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 27-ter. — 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori acquacoltori e loro consorzi e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio, se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione pesca.

2. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e di loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale, ancorché richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, di molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasfor-

mazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato e/o pescato nelle concessioni della stessa impresa.

3. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento delle iniziative e con l'applicazione dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

4. Le concessioni sono rilasciate dall'autorità competente, ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dalla presentazione dei progetti, per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi, convocata dalla stessa autorità competente, per il rilascio della concessione e alla quale partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio delle concessioni ai sensi della legislazione vigente ».

9-bis. 04.

Chincarini.

Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

1. L'articolo 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, è sostituita dal seguente:

« ART. 12. — I mutui ed i contributi in conto capitale sono concessi alle cooperative, agli operatori singoli od associati che:

1) esercitino l'attività della pesca marittima con navi proprie e/o da loro stessi armate a seguito di dichiarazione di armamento ai sensi dell'articolo 268 del codice della navigazione o di dichiarazione verbale raccolta dall'autorità marittima e siano iscritti da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca previsto

dall'articolo 11 della legge 17 luglio 1965, n. 963. In caso di domande avanzate da cooperative di pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca, a condizione che non meno dell'80 per cento dei soci siano iscritti da almeno cinque anni nel registro dei pescatori di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

2) allevino specie ittiche e/o molluschicole e/o algali in acque marini e salmastre e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio dell'attività per la quale richiedono le provvidenze previste dal presente decreto oppure di attività connesse;

3) provvedano alla conservazione e/o lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti nazionali

della pesca e dell'acquacoltura e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio delle attività per le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente legge.

Beneficiano dei mutui e dei contributi in conto capitale le cooperative della pesca e dell'acquacoltura o loro consorzi, anche se non esercitano direttamente le attività di cui al primo comma, nonché le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al numero 8 del primo comma dell'articolo 11.

Le cooperative ed i consorzi debbono risultare, da dichiarazione rilasciata dalla competente prefettura, in possesso dei requisiti di mutualità previsti dalle leggi in vigore ».

9-bis. 05.

Chincarini.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni valevoli nella seduta pomeridiana del 10 dicembre 1996.

Bampo, Berlinguer, Bordon, Calzolaio, Dameri, Dini, Fantozzi, Fassino, Fini, Finocchiaro Fidelbo, Malgieri, Matranga, Mattioli, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Savarese, Sinisi, Trantino, Tremaglia, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla II Commissione (Giustizia):

CARMELO CARRARA ed altri: « Modifiche agli articoli 417 e 555 del codice di procedura penale in materia di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio » (2655) *Parere della I Commissione;*

alla VI Commissione (Finanze):

TOSOLINI ed altri: « Norme in materia di assegni bancari postdatati » (2590) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), III e XIV;*

alla VII Commissione (Cultura):

GIULIETTI: « Modifiche all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di sperimentazione finalizzata all'ampliamento dei punti vendita dei giornali » (2479) *Parere delle Commissioni I e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

« Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benze-

ne » (2760) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), VI, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII e XIV;*

alla X Commissione (Attività produttive):

LABATE ed altri: « Istituzione dell'Agenzia italiana della proprietà industriale (AIPI) » (2805) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI, VII e XI;*

alla XI Commissione (lavoro):

MAMMOLA: « Provvidenze per i lavoratori italiani frontalieri in Svizzera rimasti disoccupati » (2591) *Parere delle Commissioni I, III e V.*

Annuncio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 6 dicembre 1996, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 30 ottobre 1996, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Filippo MANCUSO, nella sua qualità di ministro di grazia e giustizia *pro tempore.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - con lettera

in data 9 dicembre 1996, ha trasmesso copia della deliberazione n. 151 del 1996 - approvata dalla sezione del controllo nella seduta del 25 ottobre 1996 - con cui riferisce il risultato del controllo eseguito, per l'anno 1996, sulla gestione degli interventi per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania.

Questa trasmissione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 6 dicembre 1996, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione DANIELI n. 7/00065, concernente la tutela dei diritti del popolo curdo, approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 17 ottobre 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 9 dicembre 1996, ha trasmesso la relazione - predisposta dal ministro del tesoro - sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno 1995 (doc. LV, n. 1-bis).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha comunicato che, con decreto del Presidente della Repubblica, è stata disposta la nomina a dirigente generale del ministero dei beni culturali e ambientali della professoressa Paola CARUCCI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del signor Carmine MIGLIORE a membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo».

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della sostituzione di tre membri del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Paolo BARTOLI a membro del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 3 dicembre 1996, a pagina 3995, prima colonna, alla sedicesima riga, sostituire le parole: *III, V e VI* con le seguenti: *III e V*.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

